



MATERNITÀ E PATERNITÀ QUALI TUTELE PER GLI AVVOCATI

Avv. Gabriele Bonafede

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'indennità di maternità viene erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa ai sensi del **D.lgs. n.151/2001** e successive modificazioni.

Art. 1 comma 239 L. 234/2021 per professioniste con redditi bassi

Art. 2 lett. V D. Lgs. n. 105/2022 per gravidanza a rischio

Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza (Delibera Comitato dei Delegati nella seduta del 21 luglio 2023).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO (D.LGS. N. 151/2001 artt. 70 - 71)

Beneficiarie: - Libere professioniste iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto.

Requisiti: - Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. N. 151/2001 e successive modificazioni

Modalità: - A domanda

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO (D.LGS. N. 151/2001 artt. 70 - 71)

Misura del contributo: l'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima: non inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'evento (pari ad € 5.068,96 lordi, per il 2025);

Indennità massima: non superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 25.344,80 lordi, per il 2025).

L'indennità è estesa, a domanda, di **ulteriori 3 mensilità**, alle professioniste che dichiarano, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito complessivo non superiore ad € 9.354,00 (**L. n. 234/2021 – art. 1 comma 239**).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO (D.LGS. N. 151/2001 artt. 70 - 71)

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO (D.LGS. N. 151/2001 artt. 70 - 71)

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando la documentazione richiesta

QUANDO: a pena di DECADENZA a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (D.LGS. N. 151/2001 art. 72)

Beneficiarie: - Libere professioniste iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell'ingresso in casa materna del minore.

Requisiti: - Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. N. 151/2001 e successive modificazioni

Modalità: - A domanda

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (D.LGS. N. 151/2001 art. 72)

Misura del contributo: l'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima: non inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'evento (pari ad € 5.068,96 lordi, per il 2025);

Indennità massima: non superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 25.344,80 lordi, per il 2025).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (D.LGS. N. 151/2001 art. 72)

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (D.LGS. N. 151/2001 art. 72)

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale - istanze on line allegando idonee dichiarazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia, nonché di copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento..

QUANDO: a pena di DECADENZA a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale e fino al termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso in casa materna del minore..

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO (D.LGS. N. 151/2001 art. 73)

Beneficiarie: - Libere professioniste iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell'evento.

Requisiti: - L'indennità di maternità spetta anche nel caso di aborto (spontaneo o terapeutico) che deve essersi verificato non prima del terzo mese di gravidanza (61° giorno).

Modalità: - A domanda

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO (D.LGS. N. 151/2001 art. 73)

Misura del contributo: l'indennità erogata è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima: non inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'evento (pari ad € 1.013,79 lordi, per il 2025);

Indennità massima: non superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 5.068,96 lordi, per il 2025).

L'indennità spetta in misura intera in caso di interruzione dopo il compimento del sesto mese di gravidanza

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO (D.LGS. N. 151/2001 art. 73)

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO (D.LGS. N. 151/2001 art. 73)

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria

QUANDO: a pena di DECADENZA entro il termine perentorio di 180 giorni dall'interruzione della gravidanza.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(D.Lgs. n. 151/2001 art. 70

come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

Beneficiarie: - Libere professioniste iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, il cui periodo di gravidanza a rischio è coperto da iscrizione Cassa..

Requisiti: - le libere professioniste hanno diritto ad un'indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso in cui vi siano gravi complicate della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico rilasciato dal ASL.

Modalità: - A domanda

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(D.Lgs. n. 151/2001 art. 70

come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

Misura del contributo: L'indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità.

L'indennità giornaliera è determinata in relazione all'80% del reddito professionale prodotto ai fini IRPEF nel 2° anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Cassa Forense.

Gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati.

Se il periodo di iscrizione copre solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione compresi nel periodo tutelabile.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(D.Lgs. n. 151/2001 art. 70

come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(D.Lgs. n. 151/2001 art. 70

come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando certificato medico, rilasciato dalla ASL in cui siano attestate le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio, nonché le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In caso di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata, utilizzando la stessa modalità, una domanda di integrazione.

ASSISTENZA INDENNITARIA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 5 Regolamento Cassa Forense per l'erogazione dell'Assistenza)

Gli articoli dal 3 al 6 del nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza disciplinano le prestazioni a sostegno della professione, tra le quali (Art. 5) troviamo anche l'indennità di assistenza per infortunio e/o malattia nel caso in cui gli iscritti non abbiano potuto esercitare l'attività in modo continuativo per almeno due mesi.

L'istituto è applicabile anche in caso di maternità a rischio, qualora l'avvocata non possa svolgere in maniera assoluta l'attività professionale.

Detta indennità non potrà essere cumulata con l'indennità di maternità o paternità riferita al medesimo periodo.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per l'erogazione dell'Assistenza)

Beneficiari: - Libero professionista iscritto alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto.

L'indennità è riconosciuta:

- a) per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
- b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato e copre rispettivamente i cinque e i tre mesi successivi all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;
- c) nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità e copre i tre mesi successivi all'evento.

Modalità: - A domanda

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per l'erogazione dell'Assistenza)

Misura del contributo: l'indennità viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.

È erogata in misura è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima: non inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'evento (pari ad € 5.068,96 lordi, per il 2025);

Indennità massima: non superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 25.344,80 lordi, per il 2025).

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per l'erogazione dell'Assistenza)

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale del professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per l'erogazione dell'Assistenza)

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando la documentazione richiesta

QUANDO: a pena di DECADENZA entro il termine perentorio di **180 giorni dal parto.**

INDENNITÀ DI PATERNITÀ IN CASO DI MINORE ADOTTATO O AFFIDATO

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

Misura del contributo: l'indennità viene riconosciuta al padre in caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.

Viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato;
Viene riconosciuta in misura pari a tre mensilità nel caso ingresso in famiglia di minore affidato.

È erogata in misura è pari all'80% di 5/12 (adozione) o dei 3/12 (affido) del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima e massima: uguali a quelle prevista per la maternità.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ IN CASO DI MINORE ADOTTATO O AFFIDATO

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale del professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ IN CASO DI MINORE ADOTTATO O AFFIDATO

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando la documentazione richiesta

QUANDO: a pena di DECADENZA entro il termine perentorio di **180 giorni dall'ingresso del minore in famiglia.**

INDENNITÀ DI PATERNITÀ NEL CASO IN CUI LA MADRE NON ABBIA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

Misura del contributo: l'indennità viene riconosciuta al padre in caso in cui la madre non abbia diritto all'indennità di maternità..

Viene riconosciuta in misura pari a tre mensilità successive all'evento.

È erogata in misura è pari all'80% dei 3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento

Indennità minima e massima: uguali a quelle prevista per la maternità.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ NEL CASO IN CUI LA MADRE NON ABBIA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

Erogazione: a mezzo bonifico bancario in unica soluzione con applicazione della ritenuta del 20%.

L'indennità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF)

La certificazione fiscale è disponibile nella posizione personale del professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ NEL CASO IN CUI LA MADRE NON ABBIA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

**(Art. 19 Regolamento Cassa Forense per
l'erogazione dell'Assistenza)**

DOMANDA

COME: direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line allegando la documentazione richiesta

QUANDO: a pena di DECADENZA entro il termine perentorio di **180 giorni dall'evento.**



Grazie per l'attenzione!